



# **COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

*Città metropolitana di Bologna*

**ORDINANZA**

**n. 7 del 04/03/2026**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA IN PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE DI MASCARINO/VENEZZANO PER ALLESTIMENTO BANCHETTO IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA "UOVA DI PASQUA AIL" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 28 E 29 MARZO 2026.**

Emessa da: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

A firma di: PESARE MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

AIL BOLOGNA ODV - VIA MASSARENTI 9 - 40100 BOLOGNA (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA IN PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE DI MASCARINO/VENEZZANO PER ALLESTIMENTO BANCHETTO IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA "UOVA DI PASQUA AIL" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 28 E 29 MARZO 2026.

## IL RESPONSABILE DI AREA

**Vista** la richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche presentata dal sig. Fortini Stefano, assunta agli atti al prot. n. 1698/2026, con la quale chiede di occupare due stalli in Piazza Caduti 2 Agosto a Mascarino per l'allestimento di un banchetto i giorni sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per distribuzione uova di Pasqua in cambio di offerte pro A.I.L. Bologna ODV;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021 in particolare l'art. 31 comma 2, il quale prevede che per la fattispecie di occupazione suolo pubblico, in questione, non occorre il rilascio di apposita autorizzazione e neppure è dovuto il pagamento del relativo canone;

**Considerato che** l'area richiesta per l'occupazione ad oggi è adibita a parcheggio pubblico per veicoli da collocarsi a pettine negli spazi individuati da apposita segnaletica;

**Valutato** necessario inibire la sosta nell'area interessata dall'occupazione richiamata ai punti precedenti;

**Ai sensi** degli artt. 5, 7, 37 e 38 del vigente D.Lgs. n° 285 del 1992 e dei relativi articoli del Regolamento di Esecuzione e Norme di Attuazione (D.P.R. n° 495/1992) e ss. mm. e ii. si ritiene opportuno modificare temporaneamente la disciplina della sosta in Piazza Caduti 2 Agosto 1980 al fine di assicurare il perdurare delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

**Visti** gli artt. 50 e 107 del vigente T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000);

**Dato atto che** con Decreto Sindacale n. 8/2025 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio alla sottoscritto;

**Sentito** il parere della Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;

## ORDINA

il rispetto dei seguenti divieti, limitazioni ed obblighi dalle ore 7:30 alle ore 14:30 dei giorni sabato 28 e domenica 9 marzo 2026 nelle seguenti aree:

### ***Piazza Caduti 2 Agosto 1980 (due stalli sosta disposti a pettine fronte via Primaria) Circolazione stradale***

Divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi autorizzati degli organizzatori dell'evento.

come da apposita planimetria predisposta dall'Area Gestione del Territorio e conservata in atti;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarli e a chi di competenza farli rispettare.

## DISPONE

1. che la necessaria segnaletica stradale venga collocata dalla squadra operai incardinata presso l'Area Gestione del Territorio mediante personale addetto;

2. che sia data preventivamente comunicazione (48 ore dall'inizio dell'occupazione) del presente provvedimento ai residenti ed esercenti delle vie interessate dall'Ordinanza mediante apposizione di cartelli e/o manifesti informativi;
3. di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
4. che in base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute nell'art. e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Municipale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza;

#### **AVVERTE CHE**

1. l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali che la squadra operai del Comune di Castello d'Argile provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada;
2. avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:
  - i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
  - ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..
3. tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.
4. i trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e ss. mm. e ii.;

#### **SOSPENDE**

temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.